

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4131

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BIANCONI**

Determinazione dell’indennità spettante ai membri
del Parlamento

Presentata il 2 novembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il grande e incassante dibattito che è in atto da tempo sui costi della politica inevitabilmente coinvolge le indennità dei parlamentari. Il problema, finanziariamente secondario, assume invece una grande rilevanza mediatica dai connotati spesso miseri, ma pressanti. In tale dibattito si scontrano due concetti: chi ritiene che comunque l’importanza e lo spessore della funzione espressione del principio di rappresentanza richiedano un’indennità adeguata e chi invece vorrebbe che i parlamentari poco o niente costassero, in ciò miscelandosi il desiderio punitivo verso una categoria disistimata e il bisogno di richiedere esempi eclatanti in situazioni di crisi generalizzata. Quindi cosa di meglio può esserci se non un bel tuffo nel passato e il ripristino della gratuità, almeno essenziale, del mandato, così come previsto nello Statuto Albertino, pur nei limiti che l’articolo 69 della Costituzione repubblicana consente? Ed è per

questo che dopo una prima stesura di questa proposta di legge con l’indicazione di 1 euro in ordine all’indennità da liquidare, si è addivenuti alla soluzione di fissare una cifra che avesse una sua consistenza e un suo significato, nell’ottica di un’assoluta modestia, in modo che si preservassero i due principi: la gratuità essenziale e la sopravvivenza di un concetto nummario. Pertanto, il triplo del parametro della cosiddetta pensione sociale rende il montante congruo ai fini dell’articolo 69 della Costituzione ma per la sua pochezza del pari soddisfa « l’essenzialmente gratuito » previsto dalla proposta di legge; per i parlamentari bisognosi è poi prevista la foresteria parlamentare. Per tutti anche un richiamo al merito: chi è bravo e capace potrà vivere con le dazioni degli elettori, un richiamo alla civiltà che inventò la democrazia, dove i sapienti vivevano delle offerte del popolo.

All’articolo 1 si prevede la gratuità essenziale del ministero del mandato parla-

mentare e di membro del Governo, con la fissazione della cifra pari al triplo della pensione sociale, in ossequio all'articolo 69 della Costituzione.

L'articolo 2 contempla l'ipotesi che il parlamentare versi in stato di bisogno.

L'articolo 3 prevede la facoltà delle azioni volontarie al parlamentare.

L'articolo 4 prevede l'abrogazione della legge n. 1261 del 1965.

L'articolo 5 e l'articolo 6 disciplinano le indennità di fine mandato e l'indennità mensile una volta cessato il mandato.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le cariche di membro del Parlamento e di membro del Governo sono essenzialmente gratuite e la relativa indennità è fissata nella misura del triplo della pensione sociale vigente in conformità a quanto disposto dall'articolo 69 della Costituzione. Ogni tipo di rimborso e diaria è espressamente vietato.

ART. 2.

1. Qualora il membro del Parlamento versi in stato di bisogno, tale stato deve essere autocertificato. In questa ipotesi la Camera di appartenenza del parlamentare predispone foresterie per fornire vitto e alloggio gratuito all'interessato che ne fa richiesta.

ART. 3.

1. Ogni membro del Parlamento può dotarsi di un conto corrente bancario sul quale i cittadini possono versare offerte a premio dell'esercizio del suo mandato. Delle offerte è redatto e pubblicato un elenco annuale sul sito *internet* istituzionale della Camera di appartenenza del parlamentare.

ART. 4.

1. La legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogata.

ART. 5.

1. La Camera di appartenenza provvede alla restituzione di quanto versato dal parlamentare, al momento della cessazione del mandato e per i successivi diciotto mesi, senza interessi.

ART. 6.

1. Per i membri del Parlamento cessati dal mandato, ove quanto già corrisposto sia inferiore a quanto versato, la Camera di appartenenza provvede alla restituzione delle somme dovute con le modalità di cui all'articolo 5.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

